REGOLAMENTO (CEE) N. 322/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1988

che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che nel settore delle carni suine possono essere decise misure d'intervento quando sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei suini macellati risulti inferiore al 103 % del prezzo di base e rischi di mantenersi al di sotto di tale livello;

considerando che la situazione del mercato è caratterizzata da un netto ribasso dei prezzi che sono inferiori al livello citato; che tale situazione rischia di protrarsi a causa dell'evoluzione stagionale e ciclica;

considerando che è necessario adottare misure d'intervento; che tali misure possono limitarsi alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio (3), può essere decisa la riduzione o la proroga della durata contrattuale d'ammasso qualora la situazione del mercato lo richieda; che l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 (5), prevede la possibilità di svincolo dell'ammasso anticipato ai fini dell'esportazione e che una riduzione della durata d'ammasso può risultare altresì da un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento; che occorre pertanto fissare, oltre agli importi degli aiuti per una durata d'ammasso determinata, gli importi di eventuali supplementi e detrazioni applicabili nei casi di proroga o di riduzione di tale durata;

considerando che, onde agevolare le pratiche amministrative e di controllo derivanti dalla conclusione dei contratti, è opportuno fissare quantitativi minimi;

considerando che l'importo della cauzione deve essere tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A datare dal 15 febbraio 1988, possono essere presentate domande di aiuto all'ammasso privato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti viene adattato in conformità. Gli importi dei supplementi o delle detrazioni per mese e per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

Articolo 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

a) 10 t per i prodotti disossati,

b) 15 t per tutti gli altri prodotti.

Articolo 3

La cauzione ammonta al 20 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

Articolo 4

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1092/80, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.
(4) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.
(5) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1988

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in ECU/t)

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 0203	**Carni di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate :**						
ex 0203 11 10	Mezzene, presentate senza testa, sugna, rognone, piede anteriore, coda, diaframma e midollo spinale (1)	261	292	323	354	31	1,03
ex 0203 12 11	Prosciutti	314	349	384	419	35	1,17
ex 0203 12 19	Spalle	314	349	384	419	35	1,17
ex 0203 19 11	Parti anteriori	314	349	384	419	35	1,17
ex 0203 19 13	Lombate, con o senza il collare, oppure i collari soli (2) (3)	314	349	384	419	35	1,17
ex 0203 19 15	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare	163	190	217	244	27	0,90
ex 0203 19 55	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza la cotenna e le costole	163	190	217	244	27	0,90
ex 0203 19 55	Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con o senza il collare, oppure i collari soli, disossati (2) (3)	314	349	384	419	35	1,17
ex 0203 19 55	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, disossati (4)	240	269	298	327	29	0,97
ex 0203 19 59	Tagli corrispondenti a « middles » (parti centrali), con o senza la cotenna o il lardo, non disossati (4)	240	269	298	327	29	0,97

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.

(4) La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 0210 19 20.